

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 207

Approvazione modificazioni allo Statuto del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive di Foggia.

Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

Premesso che:

Il Condifesa Foggia è il Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Foggia, operante per la prevenzione e la gestione dei rischi in agricoltura e tutela la redditività delle imprese agricole, Ente morale di diritto privato riconosciuto con Decreto Ministeriale 16/1974;

Con delibera n. 11998 del 30.11.1983, al Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive di Foggia fu approvato l'adeguamento dello Statuto, in attuazione della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9;

Il D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102 recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", ha introdotto ulteriori sostanziali modificazioni in materia di difesa attiva e passiva (assicurazioni) delle produzioni agricole ed ha sancito altresì la forma giuridica di associazione persona giuridica di diritto privato dei Consorzi di Difesa, che richiedono di conseguenza modificazioni allo Statuto dei Consorzi stessi. Il medesimo Decreto Legislativo dispone, all'art. 12 che i consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche;

La Regione Puglia con legge regionale n. 9 del 3 febbraio 1982 stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i consorzi di difesa e gli organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole e delle avversità atmosferiche;

La Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 33, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 suppl. del 8-8-2017, all'art.9 ha abrogato la suddetta l.r. 9 del 03/02/1982;

La Giunta regionale con deliberazione n. 1798 del 11/11/2002 ha approvato modificazioni allo Statuto del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive di Foggia ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9;

Per dare attuazione a quanto sopra, il Consorzio di Difesa di Foggia, il giorno 1° giugno 2006 ha tenuto l'assemblea straordinaria, nel corso della quale sono state approvate le modifiche proposte, così come si evince dall'allegato verbale n. 4729 di repertorio e n. 1925 di raccolta, registrato in Manfredonia l'8/06/2006 al n. 830 – Mod. serie I (rogito del Notaio Domenica Borrelli);

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1590 del 23/10/2006 ha approvato ulteriori modificazioni allo Statuto del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive di Foggia ai sensi del Decreto Legislativo 20 marzo 2004 n. 102;

Con nota prot 2843 del 10/04/2019 il Consorzio di Difesa delle produzioni intensive della provincia di Foggia ha presentato copia autentica del verbale di assemblea straordinaria del 21/02/2019, con la quale si è provveduto ad adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs 26 marzo 2018, n. 32 recante "Modifiche al D.Lgs n. 102/2004, in attuazione dell'art. 21 della Legge 28 luglio 2016 n. 154;

Nel medesimo verbale di assemblea straordinaria del 21/02/2019 si riportava l'elenco delle modifiche apportate ai sensi del Capo III del Decreto Legislativo 102/2004, con riferimento alla organizzazione dei Consorzi di Difesa, e nello specifico:

- l'operatività non è limitata alla regione in cui si ha sede legale né è condizionata da un provvedimento di carattere autorizzativo (l'operatività in ambito nazionale richiede comunque l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture);

- lo statuto deve essere “verificato” e non più “approvato”;
- non è più necessaria una “contabilità separata”;
- non è prevista l’emanazione di un decreto che disciplini composizione e compiti dell’organo di controllo;
- alla Regione spetta comunque la vigilanza amministrativa;
- è stato abolito l’obbligo per i singoli soci di associarsi ad un solo Consorzio, ferma la possibilità di aderire ad una sola polizza collettiva.

Il Presidente dell’Associazione proponeva una riscrittura dello statuto vigente, sulla base di uno schema di statuto predisposto dalla Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa, e una rivisitazione di alcuni punti così riepilogabili:

- abolizione della contabilità separata per i contributi pubblici;
- cessazione della presenza dei rappresentanti della Regione e del Ministero;
- sostituzione del collegio sindacale con un revisore unico;
- riduzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e riduzione ad un solo Vice presidente;
- durata in carica degli organi sociali per 5 anni;
- abolizione del Comitato Esecutivo.

La norma transitoria dello statuto modificato prevede, altresì, l’entrata in vigore delle modifiche apportate dopo l’approvazione da parte della Assemblea Straordinaria, con il rinnovo delle cariche sociali previsto per l’annualità 2020.

Considerato che gli adeguamenti dello statuto previsti risultano essere in linea con quanto disposto dalla Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm.ii., si propone di approvare le modifiche statutarie, giusto quanto prescritto dall’art. 3 della legge regionale n. 9 del 3.02.1982 e dall’art. 12 del D.Lgs 102/04 e ss.mm.ii.

Propone, pertanto, alla Giunta Regionale:

1. di approvare, ai sensi della legge regionale n. 9/82, art. 3, e del D. Lgs 10/2004 art. 12, le modifiche allo Statuto del Consorzio di Difesa di Foggia, riportate all’allegato verbale di assemblea straordinaria e nell’allegato “Statuto” parte integrante del presente provvedimento;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.II.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97.

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta del Presidente della Giunta regionale;
2. di approvare, ai sensi della legge regionale n. 9/82, art. 3 e del D. Lgs 10/2004 art. 12, le modifiche allo Statuto del Consorzio di Difesa di Foggia, riportate all’allegato verbale di assemblea straordinaria

e nell'allegato "Statuto", composto da 31 (trentuno) facciate parte integrante del presente provvedimento;

3. di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta del Presidente della Giunta regionale;
2. di approvare, ai sensi della legge regionale n. 9/82, art. 3 e del D. Lgs 10/2004 art. 12, le modifiche allo Statuto del Consorzio di Difesa di Foggia, riportate all'allegato verbale di assemblea straordinaria e nell'allegato "Statuto", composto da 31 (trentuno) facciate parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



Orfina Scrocco
Notario

Repertorio n. 58.037

Raccolta n. 27.856

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio in Foggia presso la sede del "Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Foggia" alla Piazza Padre Pio, civico 39 (trentanove), alle ore undici e minuti trenta. -----

Innanzi a me Dott.ssa **ORFINA SCROCCO**, Notaio in Lucera, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera, -----

----- **SI E' COSTITUITO** -----

- **SCHIAVONE FRANCESCO**, nato a _____ il _____, residente ivi alla via _____

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione "**Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Foggia**", in sigla "Condifesa Foggia", con sede legale in Foggia alla Piazza Padre Pio, nuovo Palazzo Caccavo, sc. B, con numero di codice fiscale: 80002140715, già iscritto al n. 366 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Foggia, attualmente iscritto al n. 169 dell'omonimo Registro Regionale istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.P.R. 10.2.2010 n. 361 e del D.P.G.R. n. 103 del 19.2.2001. -----

Della identità personale e dei poteri del costituito io Notaio sono certa. Lo stesso mi dichiara esatti i dati riportati in epigrafe e mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea della suddetta Associazione, qui riunita in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima. -----

Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: -----
a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, assume la presidenza il costituito **SCHIAVONE FRANCESCO**, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Lo stesso constata e fa constatare: -----

a) che l'Assemblea dell'Associazione è stata regolarmente convocata nei termini e con le modalità prescritte dalla legge e dal vigente statuto, e precisamente a mezzo di avviso scritto inviato a mezzo lettera a ciascun socio, il tutto nei termini e con le modalità previste dall'art. 17 dello statuto; -----

b) che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di: -----

- esso costituito quale Presidente; -----

- Lionetti Leonardo Vice presidente; -----

- Ponziano Rosaria; De Lorenzo Michele Arcangelo; Ursitti Emiddio Fiorenzo e Gravina Giovanni, Cosiglieri; come risulta dal foglio presenze dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, firmato dai medesimi, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**"; -----

c) che sono presenti numero venti (20) delegati su numero 57 (cinquantasette) delegati, rappresentanti ognuno 20 (venti) soci iscritti nel libro dei soci, tutti aventi i requisiti prescritti dall'art. 17 del

Registrato in Lucera
Il 02-03-2019
Al N° 352
Serie 1 T

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 31 FOGLI

Il Dirigente di Sezione





vigente statuto, come risulta dal foglio presenze dei delegati, che, firmato dai delegati presenti, si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

d) che per il collegio Sindacale è presente Marronaro Stefania, quale Presidente e Giordano Alfredo Sindaco effettivo; come risulta dal foglio presenze dei componenti del collegio sindacale che, firmato dai medesimi, si allega al presente verbale sotto la lettera "C";

e) che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolarità delle deleghe acquisite agli atti societari, l'Assemblea validamente costituita è atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO


1. modifiche statutarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 32 del 26 marzo 2018, apportate al Decreto Legislativo 20 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della Legge 28 luglio 2016 n. 154.

Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno ed espone la necessità di adeguare lo statuto della Associazione alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 32 del 26 marzo 2018 al Decreto Legislativo 102/2004, in attuazione dell'art. 21 della Legge 28 luglio 2016 n. 154.

A tal uopo esplicita le varie modifiche apportate al Capo III del Decreto Legislativo 102/2004, con riferimento alla organizzazione dei Consorzi di Difesa, i cui punti qualificanti sono:

- l'operatività non è limitata alla regione in cui si ha sede legale né è condizionata da un provvedimento di carattere autorizzativo (l'operatività in ambito nazionale richiede comunque l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture);
 - lo statuto deve essere "verificato" e non più "approvato";
 - non è più necessaria una "contabilità separata";
 - non è prevista l'emanazione di un decreto che disciplini composizione e compiti dell'organo di controllo;
 - alle Regioni spetta comunque la vigilanza amministrativa, nei modi che andranno definiti;
 - è stato abolito l'obbligo di associarsi ad un solo Consorzio, ferma la possibilità di aderire ad una sola polizza collettiva.
- Per quanto sopra, il Presidente propone una riscrittura dello statuto vigente, sulla falsariga dello statuto tipo predisposto dalla Associazione Nazionale, e una rivisitazione di alcuni punti così riepilogabili:
- abolizione della contabilità separata per i contributi pubblici;
 - cessazione della presenza dei rappresentanti della Regione e del Ministero;
 - sostituzione del collegio sindacale con un revisore unico;
 - riduzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e riduzione ad un solo Vice presidente;
 - durata in carica degli organi sociali per 5 anni;
 - abolizione del Comitato Esecutivo.

La norma transitoria prevede, altresì, l'entrata in vigore delle citate modifiche, dopo l'approvazione della Assemblea Straordinaria, con il prossimo rinnovo delle cariche sociali previsto per il prossimo anno. - A questo punto dà lettura del testo del nuovo statuto che è del



seguinte tenore letterale: -----

----- **"STATUTO** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI** -----

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE -----

1. E' costituita un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, quale Consorzio di Difesa, organismo di difesa collettivo, denominata -----

--- **"CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA"** -----

con sede in Foggia in Piazza Padre Pio nuovo pal. Caccavo scala B.

Art. 2 - DURATA -----

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea. -

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITA' -----

1. Il Consorzio ha per scopo la promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo a tutela del reddito delle imprese agricole associate.

2. A tal fine il Consorzio attua, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci. -----

3. In particolare il Consorzio, in conformità alle norme vigenti e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle norme statuarie, promuove e realizza in favore dei soci: -----

a) la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili; -----

b) la difesa, da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2; -----

c) la partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di livello nazionale o interregionale, o attraverso la costituzione di fondi di mutualità e solidarietà con le stesse finalità; -----

d) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche; -----

e) la rilevazione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, la loro elaborazione, studio e analisi; -----

f) la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti migliorativi della prevenzione dei danni da calamità sulle produzioni agricole, oltre alle attività di gestione del rischio proprie del consorzio; -----

g) l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati; -----

h) ogni altra attività utile agli associati e nel loro interesse. -----

4. Il Consorzio può aderire all'Associazione Nazionale dei Condifesa



– "ASNACODI" con sede in Roma. -----

Art. 4 - PARTECIPAZIONI -----

1. Il Consorzio può partecipare, anche nella fase costitutiva, a società, enti ed associazioni, fondi di mutualità le cui finalità concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali. -----

TITOLO II -----

AMMISSIONE - RECESSO - CESSAZIONE SOCI -----

Art. 5 - SOCI -----

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire gli imprenditori agricoli, che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., in forma individuale o collettiva, comprese le società agricole, consorzi, enti e associazioni, che svolgano attività agricola. -----

2. Possono, altresì, aderire persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi dell'associazione, con solo elettorato attivo. -----

Art. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE -----

1. L'aspirante socio, deve presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione tenendo conto della forma giuridica del richiedente. -----

2. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi: -----

a) versare i contributi di ammissione, di adesione ed associativi di cui al successivo art. 8 deliberati dagli organi ai sensi dello statuto; -----

b) osservare le norme del presente statuto e del regolamento di cui al successivo art. 30; -----

c) adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio di Difesa, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi. -----

3. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati. -----

Art. 7 - AMMISSIONE -----

1. Il consiglio di amministrazione comunica all'aspirante socio la motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. -----

Art. 8 - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI -----

1. Il socio è tenuto a versare i seguenti contributi: -----

a) un contributo di ammissione una tantum, determinato dall'Assemblea, entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b) o c); -----

b) qualora assicurati le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura assicurativa e delle spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base

ai criteri stabiliti dall'Assemblea, in rapporto al valore della produzione annua; -----

c) eventuali altri contributi deliberati dall'assemblea. -----

2. I contributi versati a qualunque titolo dai soci non sono ripetibili. --

3. I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione. -----

Art. 9 - SUCCESSIONE -----

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. -----

2. Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, devono comunque designare il loro rappresentante entro 120 giorni dalla data di apertura della successione. -----

3. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione. -----

4. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che debbono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento. -----

5. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3. -----

Art. 10 - RECESSO -----

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata a/r o posta certificata al consiglio di amministrazione. --

2. Il socio receduto è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto ed è tenuto a versare i contributi deliberati dal consiglio di amministrazione in relazione agli impegni assunti dall'associazione, in particolar modo per l'anticipazione di contributi pubblici o la partecipazione a iniziative mutualistiche. -----

3. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, e documentarla in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato, fermo il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto. -----

4. Il consiglio di amministrazione delibera in merito al recesso e all'adempimento degli obblighi conseguenti. Il recesso ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione della predetta delibera e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dal socio. -----

Art. 11 - ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO -----

1. Con deliberazione del consiglio di amministrazione può essere escluso il socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; -----



- b) che perda i requisiti per l'ammissione; -----
 c) che per l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta rechi danno morale o materiale al Consorzio; -----
 d) nel caso di morosità nel pagamento dei contributi; -----
 e) nel caso siano trascorsi tre anni senza che il socio abbia aderito ad alcuna copertura assicurativa attraverso il Consorzio; in tal caso si perde di diritto la qualifica di socio. -----

2. Il consiglio di amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo ed adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano eredi, e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.

3. La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte del consiglio di amministrazione. -----

TITOLO III

Patrimonio – Esercizio Sociale – Bilancio

Art. 12 - ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da: -----
 a) contributi di ammissione; -----
 b) contributi annuali di funzionamento; -----
 c) eventuali contributi pubblici; -----
 d) altri contributi. -----
 2. Il patrimonio del Consorzio è costituito da: -----
 a) un Fondo di dotazione costituito dalle somme all'uopo destinate dall'assemblea; -----
 b) eventuali avanzi di gestione; -----
 c) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione; -----
 d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie; -----
 e) eventuali fondi per iniziative mutualistiche. -----

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----
 2. Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione predispose il progetto di bilancio accompagnato da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e redige, ove previsto nel Regolamento di cui all'art. 29, il programma delle attività annuali da svolgere, accompagnato da una relazione illustrativa. -----
 3. Il bilancio è redatto secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti per gli enti non commerciali. -----
 4. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio. -----
 5. Il bilancio ed il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria. -----

Art. 14 - AVANZI DI GESTIONE - RISERVE

1. Gli avanzi di gestione non sono distribuibili fra gli associati. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell'ente sono indivisibili. -----



2. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio netto sarà devoluto con delibera assembleare ad enti che perseguono attività simili o analoghe nel rispetto delle disposizioni vigenti. -----

Art. 15 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI -----

1. L'assemblea stabilisce le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa. -----

TITOLO IV -----

ORGANI DEL CONSORZIO -----

Art. 16 - ORGANI -----

1. Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea generale; -----

b) il Consiglio di amministrazione; -----

c) il Presidente; -----

d) l'Organismo di controllo -----

e) il Collegio dei probiviri. -----

Art. 17 - ASSEMBLEA GENERALE -----

1. L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno solare precedente e che nei tre anni precedenti la data dell'Assemblea abbiano aderito, almeno per una volta, all'attività di difesa assicurativa attraverso il Consorzio, purchè in regola col pagamento dei contributi associativi dovuti ai sensi dell'art. 8. -----

2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. -----

3. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni nelle forme stabilite dal presente statuto. -----

4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. -----

Art. 18 - ASSEMBLEE PARZIALI -----

1. L'Assemblea generale può essere preceduta da assemblee parziali, convocate dal Consiglio di Amministrazione. La determinazione delle località è fatta dal Consiglio di Amministrazione, secondo un criterio di equilibrata ripartizione territoriale del numero dei soci. -----

2. Le assemblee parziali, convocate in occasione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti in persona o per delega all'assemblea; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto. -----

Ogni delegato eletto rappresenta venti voti. -----

L'Assemblea generale è composta dai delegati eletti nelle medesime assemblee parziali, qualora convocate, che precedono l'Assemblea generale nella quale si provvede al rinnovo degli Organi sociali. -----

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale. Nelle assemblee parziali ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di quattro. -----



Le persone giuridiche, sono rappresentate nelle assemblee parziali dal proprio Presidente o vice Presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega. -----

Per l'elezione del delegato valgono le norme previste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili e applicabili, ed anche l'eventualità che se entro il termine fissato non sia stata presentata nessuna lista il Presidente predisporrà lui stesso la lista da sottoporre all'Assemblea dei soci. -----

Le Assemblee parziali devono essere tenute almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea generale. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, generale o parziale, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nella località determinata dal Consiglio di Amministrazione o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero posta elettronica, 15 giorni prima dell'adunanza. -----

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea generale è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti altresì tutti gli amministratori ed il revisore unico. -----

Art. 19 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno normalmente entro il 30 giugno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal revisore unico o da almeno un quinto dei soci. ---

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. -----

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. -----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio. -----

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e nel caso di impedimento di quest'ultimo da persona designata dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da notaio. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti o rappresentati o dissenzienti. -----

Art. 20 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA -----

1. E' di competenza dell'assemblea ordinaria: -----



- a) approvare il bilancio, le relazioni, il programma delle attività da svolgere, predisposte dal consiglio di amministrazione; -----
- b) eleggere il consiglio di amministrazione; -----
- c) determinare gli emolumenti per i membri del consiglio e del presidente; -----
- d) nominare il revisore unico, determinandone gli emolumenti; -----
- e) nominare i membri del collegio dei probiviri eleggendone il presidente; -----
- f) deliberare le modalità per le coperture assicurative o di carattere mutualistico inerenti l'attuazione dello scopo sociale; -----
- g) deliberare la costituzione di fondi di mutualità o la partecipazione ad iniziative mutualistiche; -----
- h) approvare i regolamenti per l'attuazione del presente statuto che non siano di competenza del consiglio di amministrazione, approvare, in particolare i regolamenti relativi alla struttura organizzativa con eventuali articolazioni territoriali; -----
- i) approvare il regolamento che determina le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico dei soci; -----
- j) determinare i contributi di ammissione dei soci; -----
- k) fissare i criteri per la determinazione dei contributi associativi posti a carico dei soci che sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione; -----
- l) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal consiglio di amministrazione. -----

Art. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri, scelti tra i soci. -----
2. Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono definite con apposito regolamento deliberato dall'assemblea, per quanto non disciplinato dal presente statuto. -----
3. Non possono essere eletti soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi. -----
4. Gli amministratori durano in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili. -----
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio di amministrazione nomina per cooptazione i consiglieri scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio. -----
6. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente. -----
7. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio e svolge funzioni di segretario verbalizzante. -----

Art. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal presidente ogni qualvolta lo reputi utile



o necessario, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero posta elettronica, da inviarsi a ciascun consigliere e al revisore unico all'indirizzo preventivamente comunicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a due giorni. -----

2. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o dal revisore unico. -----

3. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. -----

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che: -----

- sia consentito al presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione. -----

5. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate. -----

6. Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano; in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun amministratore. A parità di voti prevale il voto del presidente. -----

7. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione. -----

Art. 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nello scopo sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea. -----

2. E' competenza del consiglio di amministrazione, in particolare: -----

a) redigere il progetto di bilancio e i relativi allegati; -----

b) elaborare i programmi per le attività dell'anno successivo; -----

c) nominare il direttore; -----



- d) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; -----
 e) determinare i contributi associativi sulla base dei criteri fissati dall'assemblea; -----
 f) approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea; -----
 g) assumere e licenziare il personale dipendente, adottare ogni altro provvedimento relativo al personale, fissandone mansioni e retribuzioni; -----
 h) provvedere alla formazione e aggiornamento degli elenchi dei soci;
 i) deliberare l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci di cui all'art.19; -----
 j) attuare le iniziative di difesa attiva e passiva e di mutualità; -----
 k) promuovere studi e iniziative per l'attuazione degli scopi sociali; --
 l) realizzare e controllare la riscossione dei contributi associativi. ----

3. Il consiglio delibera in materia di recesso, cessazione ed esclusione dei soci. -----

4. I verbali del consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal direttore o dal segretario verbalizzante, se persona diversa dal direttore. -----

Art. 24 - PRESIDENTE -----

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e la firma sociale, rappresenta il consorzio giudizialmente e stragiudizialmente, presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. -----

2. Spetta al presidente: -----

- a) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ai fini dello svolgimento delle attività associative; -----
 b) provvedere alla convocazione dell'assemblea in casi di necessità e urgenza. -----


Art. 25 - DIRETTORE -----

1. Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale, e, in particolare, svolge i seguenti compiti: -----

- a) cura, sulla base delle direttive del presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; -----
 b) sovrintende e coordina le attività che vengono svolte nelle sedi operative del Condifesa; -----
 c) esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione; -----
 d) svolge la funzione di segretario dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, di cui redige e sottoscrive i verbali unitamente al presidente. -----

Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO -----

1. L'organo di controllo, revisore unico, in base alle norme vigenti, è eletto dall'Assemblea. -----
 2. Il revisore unico è eletto dall'assemblea fra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. -----
 3. L'organo di controllo resta in carica cinque anni fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio di durata della carica, ed è rieleggibile. -----



4. In caso di cessazione dalla carica, l'assemblea provvede alla nomina del sostituto. -----

5. L'assemblea stabilisce il compenso annuo per l'intero periodo di durata del mandato dell'organo di controllo. -----

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro. -----

Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

1. Il collegio dei probiviri si compone di tre membri dall'assemblea generale dei soci. I probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. -----

2. In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva assemblea. -----

3. L'eventuale compenso è determinato dall'assemblea, tenuto conto dell'attività svolta durante l'esercizio sociale. -----

4. Al collegio dei probiviri compete l'interpretazione dello statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi. -----

5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il collegio dei probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione. -----

6. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono tenuti a fornire al collegio dei probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti. -----

7. Il socio potrà demandare le questioni controverse al collegio arbitrale di cui al successivo art.26 solo dopo che, a seguito di ricorso al collegio dei probiviri, questo abbia adottato la relativa decisione. -----

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzione di presidente, nominato di comune accordo fra i primi due o, in caso di mancato accordo, dalla Camera di commercio di Foggia su istanza della parte più diligente. -----

2. Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite. -----

3. L'arbitrato ha sede a Foggia. Il collegio arbitrale decide, entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile. -----



4. Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo. -----

Art. 29 - REGOLAMENTI -----

1. L'assemblea approva uno o più regolamenti per disciplinare le seguenti materie: -----

- a) sanzioni a carico dei soci; -----
- b) elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente statuto; -----
- c) funzionamento dei fondi mutualistici. -----

ART. 30 - REGOLAMENTO ELETTORALE -----

Lo svolgimento delle Assemblee parziali, generali ordinarie e straordinarie, viene disciplinato dal seguente regolamento: -----

----- **REGOLAMENTO ELETTORALE** -----

Punto 1 – L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nell'albo istituito presso la Sede del Consorzio o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo semplice avviso da spedirsi almeno 15 giorni prima dell'adunanza. -----

Punto 2 – L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo, giorno ed ora. -----

Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data o anche l'ora per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno. -----

Punto 3 – Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno l' 1% dei soci aventi diritto al voto, con un minimo, in ogni caso, di n. 100 soci; la lista deve contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati. ---

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. -----

Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare. -----

Punto 4 – Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati o suddividendo i seggi in proporzione alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati. -----

Punto 5 – In caso di presentazione di una o più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza alla lista senza cancellature o aggiunte. Si considereranno eletti i primi candidati nella lista fino alla concorrenza dei consiglieri eleggibili per quella lista scorrendo l'ordine di indicazione numerica dei candidati della lista stessa. -----

Punto 6 – Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà anche non essere socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori di liste. -----

Punto 7 – Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il



seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati. -----

Il segretario ha voto consultivo. -----

Punto 8 – Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno solare precedente e che nei tre anni precedenti la data dell'Assemblea abbiano aderito, almeno per una volta, all'attività di copertura assicurativa attraverso il Consorzio.

A richiesta del Presidente debbono presentare un documento d'identificazione. Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Un socio non può rappresentare più di altri quattro soci, oltre alle ragioni proprie. --

Punto 9 – Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione e alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo. -----

Punto 10 – Quando la nomina di qualche consigliere sia riconosciuta nulla oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della lista che segue nella indicazione numerica della lista stessa. -----

In caso di unica lista, il Consiglio di Amm.ne provvederà, nella prima seduta utile, alla cooptazione dei membri mancanti da scegliere tra i delegati all'assemblea generale provenienti dalle stesse Assemblee parziali dei Consiglieri receduti dalla carica. -----

ART. 31 - NORMA TRANSITORIA -----

Il presente statuto entra in vigore con il prossimo rinnovo delle cariche sociali, nel corso del 2019. -----

ART. 32 - RINVIO A NORME DI LEGGE -----

1. Al Consorzio si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile." -----

Il Presidente invita i soci a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno. L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità e per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente -----

DELIBERA -----

- di modificare il vigente statuto apportando le modifiche su riferite dal Presidente. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore tredici (13.00) precisando che le spese del presente atto sono a carico della Associazione. -----

Il Presidente mi consegna lo Statuto sociale con le introdotte modifiche. Tale statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "D", previa lettura da me datane al costituito e all'Assemblea che l'approvano. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che è stato da me letto al costituito e all'assemblea che l'approvano. L'atto medesimo, da me diretto, è in gran parte dattiloscritto ed in piccola parte di pugno, da persona di mia fiducia, su quattro fogli per pagine quattordici intere e della presente quanto fin qui. -----

Sottoscritto alle ore tredici e minuti cinque. -----

Firmato: Francesco Schiavone; Orfina Scrocco Notaio. -----


Segue tabellionato -----



Allegato A dal N. ⁵²⁰³⁷ ~~52036~~
del Repertorio e al N. ~~52036~~
della Raccolta.



Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(D.M. n. 16 dell'8-1-1974)



ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21-2-2019



CONSIGLIO DI AMM.NE

- 1) SCHIAVONE FRANCESCO PRESIDENTE
- 2) LEONETTI LEONARDO VICEPRES.
- 3) LONGO PASQUALE VICEPRES.
- 4) GIORDANO NICOLA
- 5) PONZIANO ROSARIA
- 6) DE LORENZO MICHELE ARC.
- 7) SCROCCO GIUSEPPE
- 8) URSITTI EMIDDIO
- 9) DE GIROLAMO GIUSEPPE
- 10) PAPARELLA LEONARDO
- 11) GRAVINA GIOVANNI
- 12) TORCHIARELLA GERARDO
- 13) URSITTI ANTONIO Rappr. REGIONE

[Handwritten signatures corresponding to the list members]

[Large handwritten signatures, likely of the President and Vice-President]



CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE - FOGGIA		ASSEMBLEA STRAORDINARIA		21-2-2019 ORE 11,30		RESIDENZA		CAP		sigla		CODICE FISCALE	
N.ORD	N.SOCIO	COGNOME	NOME	firma presenza	VIA								
1	23062	ALICINO	MARIO										
2	5061	ALTIERI	RAFFAELE	Mario Raffaele Altieri									
3	21607	BARTIMMO	ANTONIO	Antonio Bartimmo									
4	20107	BISCUGLIA	ANTONELLA										
5	24083	BUONGIORNO	DAVIDE										
6	23940	CASOLI	FRANCESCO										
7	24381	CICIRETTI	DOMENICO										
8	8733	CILLA	FRANCESCO										
9	16866	COSTA	FRANCESCO	Francesco Costa									
10	20189	DE GIROLAMO	GIUSEPPE										
11	4680	DE SANTIS	MICHELINO										
12	20611	DEL MASTRO	DOMATO										
13	17168	DEL PRETE	MASSIMO										
14	3128	DI BATTISTA	RAFFAELE	Di Battista Raffaele									
15	8227	DILERNIA	LUIGI										
16	25218	DOTO	ROCCO										
17	6954	FRATTA	VINCENZO										
18	23818	GIAMMARIO	VINCENZO										
19	21668	GIANNETTA	FELICE										
20	25099	GIANNETTA	RAFFAELE VITO										
21	3532	GIANNETTA	ROCCO										
22	23263	GIOIA	ROCCO										
23	24152	GIOIA	VINCENZO										
24	8195	GRAVINA	GIOVANNI	Giovanni Gravina									
25	13372	IAFFALDANO	MICHELE										
26	5804	LA MANNA	GELSOMINO										
27	24731	LERRARIO	LUCIO										
28	26471	LO RUSSO	ROCHINA	Roberto Rochina									
29	2889	LOVINO	GIUSEPPE										
30	24131	LOVINO	GRAZIANO										
31	7907	LUCIANI	NICOLA	Nicola Luciani									
32	28509	MANGINO	PASQUALE										
33	24257	MARINO	GIUSEPPE										
34	7084	MARUOTTI	LEONARDO										
35	24340	MARZULLI	GAETANO ANTONIO										
36	1732	MAZZEO	FRANCO	Franco Mazzeo									
37	3711	MAZZEO	LEONARDO ANTONIO										
38	25714	MIANO	FRANCESCO	Miano Francesco									



39	22932	OCCHICONE	LUIGINA	
40	8544	PACIFICO	BARTOLOMEO	<i>[Signature]</i>
41	20079	PACIFICO	BARTOLOMEO	<i>[Signature]</i>
42	20931	PALMIERI	GIOVANNA	<i>[Signature]</i>
43	20684	PRENCIPE	SALVATORE	<i>[Signature]</i>
44	1576	QUINTO	PASQUALE	<i>[Signature]</i>
45	22537	RINALDI	FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
46	22973	RIZZO	MARCO	<i>[Signature]</i>
47	22979	RUSSO	LUIGI	<i>[Signature]</i>
48	6029	RUSSO	ROCCO	<i>[Signature]</i>
49	19714	SARACINO	VINCENZO	<i>[Signature]</i>
50	23879	SGARRO	MATTEO	
51	20552	SIMONE	FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
52	24415	TARRICONE	MARCO	<i>[Signature]</i>
53	26622	TORCHIARELLA	GERARDO	<i>[Signature]</i>
54	19659	URSITTI	EMIDIO FIORENZO	
55	22564	VAIRO	GIUSEPPE	
56	4410	VAIRO	MICHELE	
57	16398	VAIRO	LEONARDO	


[Signature]
[Signature]



Allegato «C» al N. ⁵⁸⁰³⁷
del Repertorio e al N. ²¹⁸⁵⁶
della Raccolta.



Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(D.M. n. 16 dell'8-1-1974)



ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21-2-2019


COLLEGIO SINDACALE

- 1) MARRONARO STEFANINA MIPAAF
- 2) NOTARANGELO MARIA LORETA REGIONE
- 3) GIORDANO ALFREDO
- 4) LOLATTE DANILO
- 5) INNEO LUIGI

Stefanina Marronaro

Alfredo Giordano

Luigi Inneo *Maria Loreta Notarangelo*




Allegato al N. 58237
del Repertorio e al N. 27852
della Raccolta

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -----

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, quale Consorzio di Difesa, organismo di difesa collettivo, denominata

--- "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA" ---

con sede in Foggia in Piazza Padre Pio nuovo pal. Caccavo scala B.

Art. 2 - DURATA

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea. -

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITA'

1. Il Consorzio ha per scopo la promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo a tutela del reddito delle imprese agricole associate.

2. A tal fine il Consorzio attua, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

3. In particolare il Consorzio, in conformità alle norme vigenti e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle norme statuarie, promuove e realizza in favore dei soci:

a) la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;

b) la difesa, da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;

c) la partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di livello nazionale o interregionale, o attraverso la costituzione di fondi di mutualità e solidarietà con le stesse finalità;

d) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche;

e) la rilevazione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, la loro elaborazione, studio e analisi;

f) la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti migliorativi della prevenzione dei danni da calamità sulle produzioni agricole, oltre alle attività di gestione del rischio proprie del consorzio;

g) l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;

h) ogni altra attività utile agli associati e nel loro interesse.

4. Il Consorzio può aderire all'Associazione Nazionale dei Condifesa - "ASNACODI" con sede in Roma.



Art. 4 - PARTECIPAZIONI

1. Il Consorzio può partecipare, anche nella fase costitutiva, a società, enti ed associazioni, fondi di mutualità le cui finalità concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II**AMMISSIONE - RECESSO - CESSAZIONE SOCI****Art. 5 - SOCI**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire gli imprenditori agricoli, che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., in forma individuale o collettiva, comprese le società agricole, consorzi, enti e associazioni, che svolgano attività agricola.

2. Possono, altresì, aderire persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi dell'associazione, con solo elettorato attivo.

Art. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'aspirante socio, deve presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione tenendo conto della forma giuridica del richiedente.

2. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:

- versare i contributi di ammissione, di adesione ed associativi di cui al successivo art. 8 deliberati dagli organi ai sensi dello statuto;
- osservare le norme del presente statuto e del regolamento di cui al successivo art. 30;
- adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio di Difesa, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi.

3. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

Art. 7 - AMMISSIONE

1. Il consiglio di amministrazione comunica all'aspirante socio la motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

Art. 8 - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI

1. Il socio è tenuto a versare i seguenti contributi:

- un contributo di ammissione una tantum, determinato dall'Assemblea, entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b) o c);
- qualora assicurati le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura assicurativa e delle spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea, in rapporto al valore della



produzione annua; -----

c) eventuali altri contributi deliberati dall'assemblea. -----

2. I contributi versati a qualunque titolo dai soci non sono ripetibili. --

3. I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione. -----

Art. 9 - SUCCESSIONE -----

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. -----

2. Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, devono comunque designare il loro rappresentante entro 120 giorni dalla data di apertura della successione. -----

3. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione. -----

4. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che debbono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento. -----

5. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3. -----

Art. 10 - RECESSO -----

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata a/r o posta certificata al consiglio di amministrazione. --

2. Il socio receduto è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto ed è tenuto a versare i contributi deliberati dal consiglio di amministrazione in relazione agli impegni assunti dall'associazione, in particolar modo per l'anticipazione di contributi pubblici o la partecipazione a iniziative mutualistiche. -----

3. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, e documentarla in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato, fermo il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto. -----

4. Il consiglio di amministrazione delibera in merito al recesso e all'adempimento degli obblighi conseguenti. Il recesso ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione della predetta delibera e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dal socio. -----

Art. 11 - ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO -----

1. Con deliberazione del consiglio di amministrazione può essere escluso il socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; -----

b) che perda i requisiti per l'ammissione; -----



- c) che per l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta rechi danno morale o materiale al Consorzio; -----
 d) nel caso di morosità nel pagamento dei contributi; -----
 e) nel caso siano trascorsi tre anni senza che il socio abbia aderito ad alcuna copertura assicurativa attraverso il Consorzio; in tal caso si perde di diritto la qualifica di socio. -----

2. Il consiglio di amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo ed adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano eredi, e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.

3. La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte del consiglio di amministrazione. -----

TITOLO III -----

Patrimonio – Esercizio Sociale – Bilancio -----

Art. 12 - ENTRATE E PATRIMONIO -----

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da: -----

- a) contributi di ammissione; -----
 b) contributi annuali di funzionamento; -----
 c) eventuali contributi pubblici; -----
 d) altri contributi. -----

2. Il patrimonio del Consorzio è costituito da: -----

- a) un Fondo di dotazione costituito dalle somme all'uopo destinate dall'assemblea; -----
 b) eventuali avanzi di gestione; -----
 c) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione; -----
 d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie; -----
 e) eventuali fondi per iniziative mutualistiche. -----

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione predispose il progetto di bilancio accompagnato da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e redige, ove previsto nel Regolamento di cui all'art. 29, il programma delle attività annuali da svolgere, accompagnato da una relazione illustrativa. -----

3. Il bilancio è redatto secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti per gli enti non commerciali. -----

4. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio. --

5. Il bilancio ed il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria. -----

Art. 14 - AVANZI DI GESTIONE - RISERVE -----

1. Gli avanzi di gestione non sono distribuibili fra gli associati. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell'ente sono indivisibili. -----

2. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio netto sarà -----



devoluto con delibera assembleare ad enti che perseguono attività simili o analoghe nel rispetto delle disposizioni vigenti. -----

Art. 15 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI -----

1. L'assemblea stabilisce le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa. -----

TITOLO IV -----

ORGANI DEL CONSORZIO -----

Art. 16 - ORGANI -----

1. Sono organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea generale; -----
- b) il Consiglio di amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) l'Organismo di controllo -----
- e) il Collegio dei probiviri. -----

Art. 17 - ASSEMBLEA GENERALE -----

1. L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno solare precedente e che nei tre anni precedenti la data dell'Assemblea abbiano aderito, almeno per una volta, all'attività di difesa assicurativa attraverso il Consorzio, purchè in regola col pagamento dei contributi associativi dovuti ai sensi dell'art. 8. -----

2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. -----

3. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni nelle forme stabilite dal presente statuto. -----

4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. -----

Art. 18 - ASSEMBLEE PARZIALI -----

1. L'Assemblea generale può essere preceduta da assemblee parziali, convocate dal Consiglio di Amministrazione. La determinazione delle località è fatta dal Consiglio di Amministrazione, secondo un criterio di equilibrata ripartizione territoriale del numero dei soci. -----

2. Le assemblee parziali, convocate in occasione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti in persona o per delega all'assemblea; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto. -----

Ogni delegato eletto rappresenta venti voti. -----

L'Assemblea generale è composta dai delegati eletti nelle medesime assemblee parziali, qualora convocate, che precedono l'Assemblea generale nella quale si provvede al rinnovo degli Organi sociali. -----

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale. Nelle assemblee parziali ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di quattro. -----

Le persone giuridiche, sono rappresentate nelle assemblee parziali



dal proprio Presidente o vice Presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega. -----

Per l'elezione del delegato valgono le norme previste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili e applicabili, ed anche l'eventualità che se entro il termine fissato non sia stata presentata nessuna lista il Presidente predisporrà lui stesso la lista da sottoporre all'Assemblea dei soci. -----

Le Assemblee parziali devono essere tenute almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea generale. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, generale o parziale, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nella località determinata dal Consiglio di Amministrazione o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero posta elettronica, 15 giorni prima dell'adunanza. -----

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea generale è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti altresì tutti gli amministratori ed il revisore unico. -----

Art. 19 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno normalmente entro il 30 giugno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal revisore unico o da almeno un quinto dei soci. ---

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. -----

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. -----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio. -----

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e nel caso di impedimento di quest'ultimo da persona designata dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da notaio. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti o rappresentati o dissenzienti. -----

Art. 20 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA -----

1. E' di competenza dell'assemblea ordinaria: -----

a) approvare il bilancio, le relazioni, il programma delle attività da




- svolgere, predisposte dal consiglio di amministrazione; -----
- b) eleggere il consiglio di amministrazione; -----
- c) determinare gli emolumenti per i membri del consiglio e del presidente; -----
- d) nominare il revisore unico, determinandone gli emolumenti; -----
- e) nominare i membri del collegio dei probiviri eleggendone il presidente; -----
- f) deliberare le modalità per le coperture assicurative o di carattere mutualistico inerenti l'attuazione dello scopo sociale; -----
- g) deliberare la costituzione di fondi di mutualità o la partecipazione ad iniziative mutualistiche; -----
- h) approvare i regolamenti per l'attuazione del presente statuto che non siano di competenza del consiglio di amministrazione, approvare, in particolare i regolamenti relativi alla struttura organizzativa con eventuali articolazioni territoriali; -----
- i) approvare il regolamento che determina le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico dei soci; -----
- j) determinare i contributi di ammissione dei soci; -----
- k) fissare i criteri per la determinazione dei contributi associativi posti a carico dei soci che sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione; -----
- l) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal consiglio di amministrazione. -----

Art. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri, scelti tra i soci. -----
2. Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono definite con apposito regolamento deliberato dall'assemblea, per quanto non disciplinato dal presente statuto. -----
3. Non possono essere eletti soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi. -----
4. Gli amministratori durano in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili. -----
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio di amministrazione nomina per cooptazione i consiglieri scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio. -----
6. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente. -----
7. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio e svolge funzioni di segretario verbalizzante. -----

Art. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero



posta elettronica, da inviarsi a ciascun consigliere e al revisore unico all'indirizzo preventivamente comunicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a due giorni. -----

2. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o dal revisore unico. -----

3. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. -----

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che: -----

- sia consentito al presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione. -----

5. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate. -----

6. Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano; in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun amministratore. A parità di voti prevale il voto del presidente. -----

7. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione. -----

Art. 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nello scopo sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea. -----

2. E' competenza del consiglio di amministrazione, in particolare: ---

- a) redigere il progetto di bilancio e i relativi allegati; -----
- b) elaborare i programmi per le attività dell'anno successivo; -----
- c) nominare il direttore; -----
- d) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; -----
- e) determinare i contributi associativi sulla base dei criteri fissati

dall'assemblea; -----
 f) approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea; -----
 g) assumere e licenziare il personale dipendente, adottare ogni altro provvedimento relativo al personale, fissandone mansioni e retribuzioni; -----
 h) provvedere alla formazione e aggiornamento degli elenchi dei soci;
 i) deliberare l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci di cui all'art.19; -----

j) attuare le iniziative di difesa attiva e passiva e di mutualità; -----
 k) promuovere studi e iniziative per l'attuazione degli scopi sociali; --
 l) realizzare e controllare la riscossione dei contributi associativi. ----

3. Il consiglio delibera in materia di recesso, cessazione ed esclusione dei soci. -----

4. I verbali del consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal direttore o dal segretario verbalizzante, se persona diversa dal direttore. -----

Art. 24 - PRESIDENTE -----

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e la firma sociale, rappresenta il consorzio giudizialmente e stragiudizialmente, presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. -----

2. Spetta al presidente: -----

a) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ai fini dello svolgimento delle attività associative; -----
 b) provvedere alla convocazione dell'assemblea in casi di necessità e urgenza. -----

Art. 25 - DIRETTORE -----

1. Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale, e, in particolare, svolge i seguenti compiti: -----

a) cura, sulla base delle direttive del presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; -----
 b) sovrintende e coordina le attività che vengono svolte nelle sedi operative del Condifesa; -----
 c) esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione; -----
 d) svolge la funzione di segretario dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, di cui redige e sottoscrive i verbali unitamente al presidente. -----


Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO -----

1. L'organo di controllo, revisore unico, in base alle norme vigenti, è eletto dall'Assemblea. -----

2. Il revisore unico è eletto dall'assemblea fra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. -----

3. L'organo di controllo resta in carica cinque anni fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio di durata della carica, ed è rieleggibile. -----

4. In caso di cessazione dalla carica, l'assemblea provvede alla nomina del sostituto. -----



5. L'assemblea stabilisce il compenso annuo per l'intero periodo di durata del mandato dell'organo di controllo. -----

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro. -----

Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

1. Il collegio dei probiviri si compone di tre membri dall'assemblea generale dei soci. I probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. -----

2. In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva assemblea. -----

3. L'eventuale compenso è determinato dall'assemblea, tenuto conto dell'attività svolta durante l'esercizio sociale. -----

4. Al collegio dei probiviri compete l'interpretazione dello statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi. -----

5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il collegio dei probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione. -----

6. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono tenuti a fornire al collegio dei probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti. -----

7. Il socio potrà demandare le questioni controverse al collegio arbitrale di cui al successivo art.26 solo dopo che, a seguito di ricorso al collegio dei probiviri, questo abbia adottato la relativa decisione. -----

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzione di presidente, nominato di comune accordo fra i primi due o, in caso di mancato accordo, dalla Camera di commercio di Foggia su istanza della parte più diligente. -----

2. Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite. -----

3. L'arbitrato ha sede a Foggia. Il collegio arbitrale decide, entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile. -----

4. Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo. -----



Art. 29 - REGOLAMENTI

1. L'assemblea approva uno o più regolamenti per disciplinare le seguenti materie:

- a) sanzioni a carico dei soci;
- b) elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente statuto;
- c) funzionamento dei fondi mutualistici.

ART. 30 - REGOLAMENTO ELETTORALE

Lo svolgimento delle Assemblee parziali, generali ordinarie e straordinarie, viene disciplinato dal seguente regolamento:

REGOLAMENTO ELETTORALE

Punto 1 – L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nell'albo istituito presso la Sede del Consorzio o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo semplice avviso da spedirsi almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Punto 2 – L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo, giorno ed ora.

Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data o anche l'ora per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno.

Punto 3 – Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno l' 1% dei soci aventi diritto al voto, con un minimo, in ogni caso, di n. 100 soci; la lista deve contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare.

Punto 4 – Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati o suddividendo i seggi in proporzione alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Punto 5 – In caso di presentazione di una o più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza alla lista senza cancellature o aggiunte. Si considereranno eletti i primi candidati nella lista fino alla concorrenza dei consiglieri eleggibili per quella lista scorrendo l'ordine di indicazione numerica dei candidati della lista stessa.

Punto 6 – Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà anche non essere socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori di liste.

Punto 7 – Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati.



Il segretario ha voto consultivo. -----

Punto 8 – Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno solare precedente e che nei tre anni precedenti la data dell'Assemblea abbiano aderito, almeno per una volta, all'attività di copertura assicurativa attraverso il Consorzio.

A richiesta del Presidente debbono presentare un documento d'identificazione. -----

Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. -----

Un socio non può rappresentare più di altri quattro soci, oltre alle ragioni proprie. -----

Punto 9 – Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione e alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo. -----

Punto 10 – Quando la nomina di qualche consigliere sia riconosciuta nulla oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della lista che segue nella indicazione numerica della lista stessa. -----

In caso di unica lista, il Consiglio di Amm.ne provvederà, nella prima seduta utile, alla cooptazione dei membri mancanti da scegliere tra i delegati all'assemblea generale provenienti dalle stesse Assemblee parziali dei Consiglieri receduti dalla carica. -----

ART. 31 - NORMA TRANSITORIA -----

Il presente statuto entra in vigore con il prossimo rinnovo delle cariche sociali, nel corso del 2019. -----

ART. 32 - RINVIO A NORME DI LEGGE -----

1. Al Consorzio si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile. -----


Firmato: Francesco Schiavone; Orfina Scrocco Notaio. -----

Segue tabellionato -----

Copia conforme al suo originale.

Si rilascia per gli usi cui compete.

Lucera **5 MAR 2019**



Copia conforme al suo originale.

Si rilascia per gli usi cui compete.

Lucera
28-03-2019

